

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 2
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 4
COMMISSIONE D'INCHIESTA	» 4
CONVOCAZIONI	» 5

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 23 GIUGNO 1961. — *Presidenza del Presidente RICCIO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per l'interno, Scalfaro e per il turismo e lo spettacolo, Semeraro.

PROPOSTA DI LEGGE:

BARBI: « Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia (E.V.I.) » (*Urgenza*) (2640).

La Commissione, su richiesta del deputato Viviani Luciana, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta al fine di consentire l'esame delle modifiche proposte dal Governo agli emendamenti presentati dal Presidente Riccio al testo della proposta.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (2343);

Tozzi Condivi: « Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali » (1820).

La Commissione, dopo interventi dei deputati Ferri, Pintus, Veronesi, Sannicolò, Vestri, Russo Spina, del Presidente Riccio, Relatore,

e del Sottosegretario di Stato per l'interno Scalfaro, respinti alcuni emendamenti proposti dai deputati Ferri, Pintus, Sannicolò e Colitto, approva tutti gli articoli del disegno di legge dal 91 al 122 nonché le tabelle allegate.

Resta, pertanto, stabilito che ai comuni con oltre 250 mila abitanti o con popolazione da 65.001 a 250 mila abitanti ed ai capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 40 mila abitanti è assegnato un segretario generale di 1ª classe, mentre un segretario generale di 2ª classe viene assegnato ai comuni con popolazione da 30.001 a 65 mila abitanti ed ai capoluoghi di provincia che abbiano meno di 40 mila abitanti. Inoltre, ai comuni con popolazione da 8.001 a 30 mila abitanti è assegnato un segretario capo di 1ª classe; ai comuni con popolazione da 4.001 a 8 mila abitanti è assegnato un segretario capo di 2ª classe mentre ai comuni sino a 4 mila abitanti vengono assegnati i segretari di 1ª e 2ª classe.

Per quanto concerne le province, è assegnato un segretario generale di 1ª classe a quelle province il cui capoluogo abbia più di 250 mila abitanti, ovvero che abbia più di 40 mila abitanti sino a 250 mila, purché la popolazione complessiva della provincia sia superiore a 400 mila abitanti oppure, se la popolazione sia compresa da 300 mila a 400 mila abitanti, quando il territorio della provincia stessa sia superiore a 4.000 chilometri quadrati. A tutte le altre province è assegnato un segretario generale di 2ª classe.

Al segretario generale di 1ª classe, assegnato ai comuni di classe 1-A, è riconosciuto il coefficiente 759 con uno stipendio iniziale lordo annuo di lire 2.277.000, mentre al segretario generale di 1ª classe, assegnato ad un comune di categoria 1-B, è riconosciuto il coefficiente 670 pari ad uno stipendio iniziale lordo annuo di lire 2.010.000. Al segretario generale di 2ª classe è riconosciuto il coefficiente 500 che corrisponde ad uno stipendio di lire 1.500.000 annuali lorde.

Ai segretari comunali capo di 1ª e 2ª classe sono attribuiti, rispettivamente, i coefficienti

402 e 325 che corrispondono ad uno stipendio annuale di lire 1.206.000 e di lire 975.000. Infine, ai segretari comunali di 1^a e 2^a classe sono attribuiti i coefficienti 271 e 229 che corrispondono ad uno stipendio annuale lordo iniziale di lire 813.000 e 687.000.

In fine di seduta il Governo accoglie come raccomandazione due ordini del giorno, il primo proposto dai deputati Vestri e Sannicolò e l'altro dai deputati Ferri, Pintus, Greppi, Toros ed altri.

La Commissione dà, quindi, mandato al Presidente, Relatore, di procedere al coordinamento del testo.

Il disegno di legge, quindi è votato a scrutinio segreto ed approvato. Pertanto, la proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi n. 1820 viene dichiarata assorbita e sarà, conseguentemente, cancellata dall'ordine del giorno.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 23 GIUGNO 1961. — *Presidenza del Presidente VALSECCHI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per le finanze, Troisi, per il tesoro, De Giovine, per il turismo e lo spettacolo, Semeraro.

DISEGNO DI LEGGE:

« Adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 » (2906).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, e, dopo interventi dei deputati: Grilli Giovanni, Terragni, Albertini, Del Vecchio Guelfi Ada, Bima, Bottonelli, Restivo, Togni Giulio Bruno, Servello, Schiratti, Marzotto, Tantalo, del Relatore Curti Aurelio, dei Sottosegretari Troisi e Semeraro, nonché del Presidente Valsecchi, approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del disegno di legge, senza modificazioni. L'articolo 8, su proposta dei deputati Simonacci e Bima, viene così formulato:

« Sulle tessere di libero ingresso agli spettacoli cinematografici, sportivi ed alle aziende termali, rilasciate gratuitamente — escluse quelle di servizio — è dovuta l'imposta fissa nella misura di lire 500 per ogni trimestre, o frazione di trimestre, di validità.

L'imposta di cui al precedente comma deve essere corrisposta dal possessore delle tessere mediante apposizione di marche annullate dagli uffici del Registro o postali ».

Su proposta del Sottosegretario Troisi e con modificazioni proposte dai deputati Simonacci e Bima, l'articolo 9 è così formulato:

« Sui biglietti di ingresso agli spettacoli cinematografici ed alle manifestazioni sportive, rilasciati gratuitamente, è dovuta una imposta di bollo nella misura fissa di lire 30.

L'imposta di cui al precedente comma è riscossa in modo virtuale con le stesse modalità previste per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli ».

Su proposta del Sottosegretario Troisi, è approvato l'articolo 10 nella seguente formulazione:

« L'imposta proporzionale sulla pubblicità prevista per le " proiezioni pubblicitarie cinematografiche " di cui all'articolo 8 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, è elevata al 15 per cento ».

Su proposta del Sottosegretario Troisi è, quindi, approvato l'articolo 11 che risulta così formulato:

« L'imposta proporzionale sulla pubblicità prevista per le trasmissioni " pubblicitarie radiofoniche e televisive " di cui all'articolo 9 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, è elevata al 15 per cento ».

Su proposta del Sottosegretario Troisi e con una modificazione, proposta dai deputati Simonacci e Bima, è approvato il seguente articolo 12:

« L'aliquota dell'imposta generale sull'entrata dovuta sulle entrate relative agli spettacoli cinematografici ed alle manifestazioni sportive è stabilita nella misura del 5 per cento, limitatamente ai biglietti di prezzo superiore a lire 100 ».

Su proposta del Sottosegretario Troisi è, infine, approvato l'articolo 13 nella seguente formulazione:

« Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e negli articoli 15 e 16 della legge 21 maggio 1955, n. 463 ».

Il titolo del disegno di legge viene così modificato: « Modifiche in materia di imposta di bollo, di imposta sulla pubblicità, di imposta generale sull'entrata nonché in materia di tasse automobilistiche ».

La Commissione delibera di chiedere alla Presidenza della Camera che il Relatore sia autorizzato a riferire oralmente in Assemblea.

Il Presidente Valsecchi si riserva di nominare il Comitato dei nove.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 23 GIUGNO 1961. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei Provveditori agli studi e degli Ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica » (2978);

MAROTTA VINCENZO e SINESIO: « Provvidenze a favore del personale insegnante delle scuole secondarie stabilizzate » (333);

SCALIA ed altri: « Istituzione del ruolo transitorio e conseguente passaggio nel ruolo ordinario dei professori stabilizzati » (381);

DE MICHIELI VITTURI ed altri: « Istituzione di un ruolo speciale transitorio per gli insegnanti stabilizzati, alla data del 1° ottobre 1957 » (400);

ROMANATO ed altri: « Norme per l'ammissione in ruolo degli insegnanti stabilizzati » (672);

ROMANATO: « Norme a favore del personale stabilizzato negli istituti e scuole secondarie statali » (674);

RUSSO SALVATORE ed altri: « Provvedimenti per gli insegnanti stabili » (929);

CODIGNOLA ed altri: « Concorsi riservati agli insegnanti fuori ruolo di scuole secondarie statali e loro sistemazione giuridica — Modalità dei concorsi a cattedre » (2300);

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Immissione in ruolo ordinario negli Istituti e nelle scuole di istruzione media, tecnica e di avviamento professionale degli insegnanti tecnico-pratici forniti di idoneità » (642);

MANCINI ed altri: « Modifiche alla tabella E (carriera del personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria) allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 » (1052);

BALDELLI: « Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli Istituti secondari d'istruzione » (1178);

MARTINO GAETANO e ROSSI PAOLO: « Modifica dell'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per quanto concerne il personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria » (1275);

DEGLI OCCHI: Modifica della tabella E annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, relativa all'ordinamento delle carriere e al trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione » (1590).

Su proposta del Presidente Ermini, la Commissione rinvia il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge, onde consentire nel frattempo una ulteriore valutazione delle richieste di modifiche dei coefficienti stabiliti nel titolo I del disegno di legge n. 2978.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2889);

ERMINI: « Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche (*Urgenza*) (1990);

CRUCIANI ed altri: « Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi della qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto (761);

MARANGONE e MACRELLI: « Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti (393).

Il deputato Pitzalis riferisce sul disegno di legge n. 2889, che riordina i servizi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione e modifica i relativi organici, sottolineando il carattere organico del provvedimento, che si ispira ad esigenze di funzionalità e alla valutazione complessiva dei vari settori dell'Amministrazione. Rileva anzitutto le disposizioni degli articoli 1 e 13 per la definitiva normalizzazione degli uffici amministrativi e l'eliminazione dei comandi e dei distacchi. Sull'articolo 2, dopo aver illustrato la nuova articolazione delle direzioni generali e degli ispettorati generali, auspica che sia possibile dare migliore qualificazione al servizio centrale per l'educazione fisica e che siano costituiti ispettorati, autonomi anche formalmente, per l'istruzione artistica, per le pensioni, e per i concorsi, accentrando presso quest'ultimo tutti i concorsi.

Il Relatore esprime quindi le sue perplessità sulla formulazione dell'articolo 3, riguardante l'istituzione di un Comitato e di una Segreteria per la vigilanza, il coordinamento e lo studio dell'attività dei centri didattici; ritiene che le norme per il riordinamento dei centri medesimi richiedano un autonomo provvedimento legislativo. Sottolinea poi l'importanza dell'articolo 5, che prevede un unico concorso per direttore di sezione e vice provveditore agli studi, consentendo così il passaggio dall'uno all'altro ruolo, ed esprime

l'avviso che sia opportuno giungere alla unificazione completa dei ruoli centrali e periferici.

Dopo aver illustrati gli aumenti degli organici dei vari ruoli centrali e periferici, il Relatore si sofferma sugli articoli riguardanti l'Amministrazione delle antichità e belle arti e delle biblioteche. In particolare considera l'articolo 15, che consente al Ministro della pubblica istruzione la facoltà di conferire l'incarico dei posti direttivi delle Sovrintendenze e degli istituti di antichità e belle arti, a persone non appartenenti all'Amministrazione, ma che siano particolarmente idonee per specifica preparazione scientifica nel campo dell'archeologia e della storia dell'arte. Dopo aver espresso le più ampie riserve su tali norme, conclude ritenendo opportuno che sia elevato il limite di età per l'accesso a tali posti direttivi. Dopo osservazioni di minore rilievo, il Relatore conclude in senso favorevole al disegno di legge e comunica l'intendimento di ritirare la propria proposta di legge n. 986 di analogo contenuto.

Il Presidente Ermini rinvia ad altra seduta lo svolgimento delle relazioni sulle proposte di legge connesse con il disegno di legge n. 2889.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 23 GIUGNO 1961. — *Presidenza del Presidente GERMANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Sedati.

PROPOSTE DI LEGGE:

GOMEZ D'AYALA ed altri: « Norme in materia di affitto di fondi rustici » (2237);

BONOMI ed altri: « Norme in materia di equo canone nell'affitto di fondo rustico » (2349).

Il Presidente Germani, dà lettura del parere espresso dalla IV Commissione Giustizia che suona favorevole al principio della migliore regolamentazione dell'equo canone sia per ragioni di carattere sociale sia per l'utilità che si può apportare alla chiarezza e

alla certezza del rapporto, e che è corredato da una serie articolata di osservazioni e proposte sui singoli articoli.

Il Relatore Truzzi, quindi, soffermandosi sull'articolo 1 e sulle osservazioni formulate in merito dalla IV Commissione Giustizia, ribadisce che la disciplina proposta si riferisce a tutti i contratti di affitto e non soltanto a quelli che interessano i coltivatori diretti; ricorda le ragioni di carattere sociale che impongono l'elaborazione di un nuovo tipo di contratto di affitto; sottolinea la necessità di innovare alla disciplina attuale che consente di perequare un canone inizialmente iniquo soltanto in presenza di fatti nuovi, accordando alle parti la possibilità di ricondurre il canone sotto il profilo dell'equità in ogni circostanza.

Il deputato Gomez D'Ayala considera importante soprattutto fornire precise indicazioni alle Commissioni tecniche provinciali e sopprimere la possibilità che per il tramite dei contratti quotativi che la proposta di legge Bonomi rischia di lasciare in vigore i concedenti si sottraggono alla disciplina prevista dalle due proposte di legge in esame.

Il deputato Bignardi, dopo essersi dichiarato favorevole al criterio dell'equo canone afferma che l'equità deve essere garantita per ambedue le parti contraenti, e che il contratto stipulato secondo le norme in vigore deve avere carattere di certezza.

Dopo interventi dei deputati Pavan e Cacciatore, che svolgono considerazioni critiche sull'adeguatezza della formulazione proposta nell'articolo 1 della proposta di legge Bonomi, il Presidente Germani rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE d'inchiesta sulla costruzione dell'aeroporto di Fiumicino.

VENERDÌ 23 GIUGNO 1961. — *Presidenza del Presidente BOZZI.*

La Commissione prosegue la discussione della questione inerente al prezzo del suolo prescelto per la costruzione degli impianti aeroportuali.

CONVOCAZIONI

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Lunedì 26 giugno, ore 18,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

BARBI: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia (E.V.I.) (*Urgenza*) (2640) — Relatore: Russo Spena — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

Senatori PICARDI ed altri: Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1563, relativo alle disposizioni sulla cinematografia (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3122) — Relatore: Sciolis.

Seguito della discussione della proposta di legge:

BETTIOL ed altri: Modificazione alla legge 20 giugno 1955, n. 519, recante disposizioni

sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (2925) — Relatore: Riccio — (*Parere della I e della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

GAGLIARDI ed altri: Norme integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sul riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (2904) — Relatore: Borin.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Lunedì 26 giugno, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1961-1962 (*Approvato dal Senato*) (3123) — Relatore: Vicentini.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 19,30.